DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 31 agosto 2022, n. 307 "Questa Città" Società Cooperativa Sociale Onlus - Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA). Rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., per il Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002) ubicato nel Comune di Andria alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30- 32.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;

Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante *Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio*.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico-riabilitative tese a impedire

e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 23/02/2021 questa Sezione ha rilasciato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole, in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Andria (DDS BT 02 - Andria) a seguito dell'istanza della Società Coop. Sociale "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32.

Con istanza prot. n. 238/2022 del 02/03/2022, trasmessa con *Pec* in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. A00_183/4376 del 07/03/2022, ad oggetto "*Domanda di Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per un Centro Diurno ex art. 4 R.R. n. 7/2002 nel Comune di Andria alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26- 28-30-32." il Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus "Questa Città" ha chiesto, "ai sensi dell'art. 24 co. 2 della L.R. 9/2017 il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio e Accreditamento Istituzionale dell'Attività Sanitaria e/o Socio-Sanitaria per la Disciplina di:*

• Centro Diurno Psichiatrico con n° 20 Posti, in regime semiresidenziale, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 7/2002 e sm.i..",

dichiarando:

"

- Che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione con D.D. n° 11 del 11/05/2021 del Comune di Andria (BT)"
- Che la struttura:
 - o rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
 - è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R.
 7/2002 per la specifica tipologia di attività;
 - o è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dai RR.RR. 3/2005 e 16/2019 all'art. 2 co. 3 lett. A);
 - o si impegna alla realizzazione dei requisiti di cui al punto precedente, nei termini fissati nel R.R. 16/2019, all'art. 2 co. 3 lett b), ovvero entro 12 mesi dal rilascio dell'Accreditamento;
- di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singola Azienda Sanitaria Locale e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8
 - quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/92 e s.m.i., ai fini della stipula dei contratti;
- di impegnarsi a garantire programmi interni di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
- di essere consapevole che a norma dell'art. 8 quater comma 2 del D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del succitato decreto legislativo;
- che la direzione sanitaria è affidata al Dott. Ennio Valerio Ripa, nato ad (omissis) il 04/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, presso l'Università Politecnica delle Marche di Ancona ed iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurgici della provincia Barletta Andria Trani al N° 566 dal 21/04/2009;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di decadenza previste dall'art. 9 della L.R.
 9/2017 e s.m.i.;
- l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante e degli amministratori ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. 9/2017 e s.m.i..",

ed allegandovi:

- 1. Concessione Edilizia.
- 2. Contratto di locazione dell'Immobile.
- 3. Agibilità Struttura via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24- 26-28-30-32.
- 4. Autorizzazione alla realizzazione n. 11 del 11/05/2021 rilasciata dal Comune di Andria;
- 5. Autocertificazione ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a), del R.R. 16/2019.
- 6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la dotazione organica della struttura.
- 7. Autocertificazione del Responsabile Sanitario dei Titoli Professionali e non incompatibilità.
- 8. Relazione di conformità della Struttura.
- 9. Relazione e Dichiarazione di Attività non Soggetta all'Antincendio.
- 10. Relazione e dichiarazione superamento delle barriere architettoniche.
- 11. Autocertificazione art. 9, comma 5, della L.R. 9/2017.
- 12. Copia Documento del Rappresentante legale.

In riscontro alla predetta istanza prot. n. 238/2022, questa Sezione, con nota prot. n. AOO_183/7873 del 09/06/2022 indirizzata al Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città", al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BT, al Direttore del DSM ASL BT e al Sindaco del Comune di Andria, ha comunicato quanto segue:

"(...) preliminarmente è doveroso premettere che all'attualità è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007, n.d.r.] (...)";

atteso, altresì, che la Struttura richiedente non è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in quanto quest'ultima stessa è oggetto della corrente istanza, non risultano applicabili alla fattispecie de qua le ipotesi di cui:

- all'art. 24, comma 1, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., secondo il quale "Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge (02 maggio 2017, n.d.r.) della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai comma 2, 3, 4, 5 e 6";
- all'art. 8, comma 2, della L.R. 18/2020 secondo il quale "I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili".

Per le spiegate premesse e nella considerazione che l'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dal titolo "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" prevede:

- al comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";

- al comma 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.";

si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi del soprariportato art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno ex art. 4 R.R. n. 7/2002 ubicato nel Comune di Andria alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002).

Si precisa che la relazione dovrà confermare esplicitamente l'esistenza di tutti i requisiti strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005 s.m.i.".

Con Pec del 30/06/2022, il Dipartimento di Prevenzione ASL BT, in ossequio all'incarico ricevuto da questa Sezione giusta nota prot. n. AOO_183/7873 ut supra, ha riscontrato la medesima trasmettendo nota prot. n. 47814/22 ad oggetto "GIUDIZIO FINALE - "QUESTA CITTA'" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZI SOCIO SANITARI EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI DI GRAVINA DI PUGLIA (BA). ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER UN CENTRO DIURNO EX ART. 4 R.R. 07/2002 UBICATO NEL COMUNE DI ANDRIA ALLA VIA STRADELLA N. 23-25-27-31-33-35 E VIA CARISSIMI N. 24-26-28-30-32 — CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. 7873 DEL 09.06.2022." con la quale ha comunicato quanto segue:

"(...) in data 30.06.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.

Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 03/2005 e s.m.i. per la tipologia di struttura CENTRO DIURNO (art. 4 R.R. 07/2002).

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- Valutata la documentazione consegnata dal Legale Rappresentante della Struttura, in data 28.06.2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 30.06.2022;
- Verificato il possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 03/2005 e s.m.i. Sez. D.02.01, per la tipologia di struttura CENTRO DIURNO ex art. 4 R.R. 07/2002;

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, per il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per un **CENTRO DIURNO (art. 4 R.R. 07/2002)**.

Denominazione	CENTRO DIURNO ex art. 4 R.R. n. 7/2002	
Titolare	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "QUESTA CITTA""	
Legale rappresentante	gale VIA GUARDIALTO NR. 8 - GRAVINA DI PUGLIA (BA) verativa VIA STRADELLA 23-25-27-31-33-35 E VIA CARISSIMI 24-26-28-30-32 - ANDRIA (BT)	
Sede Legale		
Sede Operativa		
Attività		
Ricettività	20 UTENTI	

Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.I. applicato	vedasi allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

DR. VINCENZO DEICURATOLO				
Nato / il	() - 28.04.1956			
Residenza	()			
Laurea	MEDICINA E CHIURURGIA	UNIVERSITA' BOLOGNA - 19.06.1982		
Specializzazione	CRIMINOLOGIA CLINICA INDIRIZZO MEDICO PSICOLOGICO E PSICHIATRICO FORENSE	UNIVERSITA' BARI- 31.07.1989		
Abilitazione	1982/0			
Elenchi speciali	MEDICO PSICOTERAPEUTA			
Iscrizione Albo/ordine	BARLETTA-ANDRIA-TRANI- N° 591- 21.04.2009			

In allegato si trasmette fascicolo istruttorio in formato elettronico costituito da:

- 1. Planimetria scala 1:100;
- 2. Agibilità;
- 3. Elenco del personale medico, non medico, ausiliario e amministrativo;
- 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Responsabile Sanitario;
- 5. Griglie requisiti R.R. 03/2005 e s.m.i. Sez. 0.02.01;".

Per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" - Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA), il cui Legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'Autorizzazione all'Esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica *ex* art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato nel Comune di Andria (BT) alla via Stradella n. 23-25-27-31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Vincenzo Delcuratolo, iscritto al n. 591 dell'Ordine dei Medici della Provincia Barletta-Andria-Trani e specializzato in Criminologia Clinica indirizzo Medico Psicologico e Psichiatrico Forense presso l'università di Bari, con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Vincenzo Delcuratolo non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche

azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)".

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. "Supporto Giuridico-Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 s.m.i., alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Questa Città" Servizi Socio Sanitari Educativi ed Assistenziali di Gravina in Puglia (BA), il cui Legale rappresentante è il Sig. Nunzio Di Canosa, l'Autorizzazione all'Esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica ex art. 4 del R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato nel Comune di Andria (BT) alla via Stradella n. 23-25-27- 31-33-35 e via Carissimi n. 24-26-28-30-32, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Vincenzo Delcuratolo, iscritto al n. 591 dell'Ordine dei Medici della Provincia Barletta-Andria-Trani e specializzato in Criminologia Clinica indirizzo Medico Psicologico e Psichiatrico Forense presso l'università di Bari, con la precisazione che:
 - ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Vincenzo Delcuratolo non può superare il raggiungimento del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale "Questa Città" dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che "fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (...)".
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus "Questa Città", Via Guardialto n. 8 Gravina in Puglia (BA);
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
 - al Direttore Generale ASL BT;
 - al Direttore del DSM ASL BT;
 - al Sindaco del Comune di Andria (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 302 del 07/03/2022;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
 "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA
 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità Assistenza Sociosanitaria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O. *Raffaella CORVASCE*

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità *Elena MEMEO*